

3. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

*Il Capo del dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

FUMERO

*Il capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno*

MANGANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2012

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
registro n. 2, foglio n. 371

ALLEGATO

*Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre
2002 e successive modificazioni e integrazioni*

1. All'art. 1, comma 1, dopo le parole «Enti di promozione sportiva riconosciuti» sono aggiunte le seguenti: «e che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana».

2. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «ovvero di categoria A,» sono inserite le seguenti: «in possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 1, comma 1,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, e da due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione ciclistica italiana».

3. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le prove di esame per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 2 si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Le sessioni di esame sono concordate con le Direzioni regionali del CONI e della Federazione ciclistica italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'attestato di abilitazione può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana di cui all'art. 1, comma 1 e, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione avente la composizione di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione»;

d) Al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «L'archivio è pubblico».

4. All'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto»;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto».

5. All'art. 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: «I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale».

6. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

7. All'art. 10, al comma 2 le parole: «deve avere con sé idonea documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione».

8. All'art. 11, comma 2, alla lettera e) è aggiunto il seguente periodo: «La copertura assicurativa specifica per l'attività di scorta può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

12A04000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

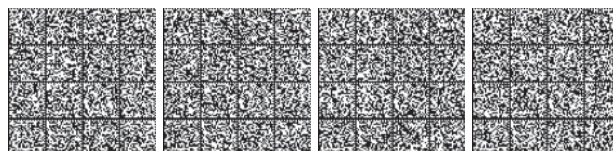
Vista le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fianco di esse indicati:

<i>Specie</i>	<i>Codice Sian</i>	<i>Varietà</i>	<i>DM iscr./rinnovo</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Nuovo responsabile</i>
<i>Barbabietola da zucchero</i>	3275	Idea	20/02/2004	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
<i>Barbabietola da zucchero</i>	3276	Nemafort	20/02/2004	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
<i>Barbabietola da zucchero</i>	3274	Sicura	20/02/2004	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
<i>Barbabietola da zucchero</i>	7817	Coyote	16/10/2003	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave n.v./s.a.
<i>Soia</i>	12907	Gala PZO	11/03/2011	PZO Saatzucht GmbH e Venturoli Sementi s.r.l.	PZO Saatzucht GmbH
<i>Soia</i>	4373	Daring	7/03/2005	Venturoli Sementi s.r.l.	Coopsementi Soc. Coop. Agr.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A03838

DECRETO 14 marzo 2012.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

